

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204.

**Art. 1** modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

**Art. 2** modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

**Art. 3** modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

**Art. 4** entrata in vigore

**art. 1** modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204 (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)), è sostituito dal seguente:  
<<3. Le linee guida per l'insegnamento e l'apprendimento della lingua friulana previste dal Piano si iscrivono all'interno della dimensione plurilingue in grado di raccordare le lingue di minoranza con la lingua italiana e con le lingue straniere, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento nazionale e comunitario.>>.

**art. 2** modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011 dopo le parole: <<graduatorie provinciali>> sono inserite le seguenti: << per le supplenze>>.

**art. 3** modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: <<d'istituto, da utilizzare nel rispetto delle norme contrattuali di comparto o del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le supplenze o d'istituto>>;
  - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
<<2 bis. In caso di comprovata impossibilità di soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti nell'Elenco regionale, le singole istituzioni scolastiche interessate possono ricorrere a aspiranti docenti non in quiescenza che abbiano manifestato la propria disponibilità con le modalità previste dalla normativa di settore e che siano in possesso dei titoli di cui all'articolo 10, comma 6.
- 2 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione sono fornite le indicazioni per l'attivazione della procedura di cui al comma 2 bis.».

**art. 4** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE